

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 settembre 2013, n. 24: Modifiche del regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 17 settembre 2013)
(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 2 novembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 del 2 settembre 2013;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il titolo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici».

Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e' aggiunto il seguente comma 2: «2. L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi svolge anche la funzione di segreteria per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge.».

Art. 3

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. Il progetto di prevenzione incendi realizzato con l'approccio ingegneristico deve essere presentato all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi nella fase di identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, dei livelli di prestazione e degli scenari di incendio.».

2. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. I progetti di impianti di protezione antincendio e gli altri progetti la cui stesura e' prescritta dalla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata "Ordinamento provinciale dell'artigianato", e dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, di seguito denominato "regolamento di esecuzione", devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione.».

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e' cosi' sostituito: «2. Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui all'Ordinamento provinciale dell'artigianato e al relativo regolamento di esecuzione devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui nuove

normative tecniche rendano necessari lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile deve fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione.».

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e' cosi' sostituito: «1. La dichiarazione di conformita' deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato E. Al verbale di collaudo il tecnico collaudatore deve allegare la dichiarazione di conformita' relativa agli impianti di cui all'Ordinamento provinciale dell'artigianato e al relativo regolamento di esecuzione, nonche' la dichiarazione del direttore dei lavori di avere eseguito gli interventi conformemente al progetto.».

Art. 6

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e' cosi' sostituito: «Art. 9 (Gasolio per riscaldamento e per autotrazione). - 1. Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano applicazione per depositi di gasolio per riscaldamento con capacita' complessiva superiore a 5 m³. Fino a 5 m³ di capacita' complessiva resta fermo l'obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 4 della legge.

2. Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione per impianti fissi e per contenitori/distributori rimovibili di gasolio per autotrazione con capacita' complessiva superiore a 5 m³. Fino a 5 m³ di capacita' complessiva resta fermo l'obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 4 della legge.».

Art. 7

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e' cosi' sostituito:

«Art. 10 (Deroga). - 1. Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi.

2. Alla richiesta di deroga va allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi di cui all'art. 3, relativo all'intero fabbricato interessato.

3. La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perche' la deroga non puo' comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.

4. L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi fornisce alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga.».

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 settembre 2013

DURNWALDER